



COPIA

CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO

(Città Metropolitana di Napoli)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Consiglio Comunale N. 10 DEL 08/05/2023

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022 – 2025 E APPROVAZIONE DELLE
TARiffe DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023.**

L'anno 2023, il giorno otto, del mese di maggio alle ore 12,20 in modalità telematica, Il Commissario Straordinario **dott.ssa Carolina Iovino**, nominata con D.P.R del 24 febbraio 2023 con cui è stato sciolto il Consiglio comunale di Pomigliano d'Arco ex art. 141, c. 1, lett. b) n. 3 con l'assistenza del Segretario Generale **dott.ssa Matilde Esposito**, con i poteri del Consiglio Comunale, ha assunto la presente deliberazione:

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: presa d'atto del PEF pluriennale 2022-2025 e approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l' anno 2023

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visto

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'"*(lett. f);
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...'"*(lett. h);
 - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...'"*(lett. i);

Richiamate

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;

- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *"... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ..."*;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Considerato che

l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ..."*;

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Pomigliano d'Arco risulta operativo l'ATO NA 3 di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

Visto il Piano Economico Finanziario 2022 - 2025 allegato alla presente (**All. A**), dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per **l'anno 2023** di € **10.540.873,00**, così ripartiti:

COSTI FISSI € 3.184.459,00

COSTI VARIABILI € 7.356.414,00

Considerato che con determinazione del Direttore Generale dell' Ambito Territoriale Ottimale Napoli 3 (ATO NA3) n° 67 del 05.05.2022, è stato validato il Piano Economico e Finanziario 2022 – 2025 del Comune di Pomigliano d'Arco, secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR – 2) (**All. B**)

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 26.05.2022 con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 7 della Deliberazione n° 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR – 2 di Arera, è stato validato il Piano Economico e Finanziario 2022 – 2025 ed approvate le tariffe per l' anno 2022;

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";*

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è affidato alla ENAM SPA

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*
- il comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";*
- il comma 683, in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";*

Visto l'articolo 17 del Regolamento TARI che recita:

Comma 1) Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la quota variabile della tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 25%;

b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 25%

c. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia

il cui costo viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013

Considerato che deve essere assicurata comunque la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, come approvati con determinazione del Direttore Generale Ambito Territoriale Ottimale Napoli 3 (ATO NA3) n° 67 del 05.05.2022, che ha validato il Piano Economico e Finanziario 2022 – 2025 del Comune di Pomigliano d'Arco, secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR – 2), e per l'anno 2023 ammontano ad € **10.540.873,00**, così ripartiti:

<i>COSTI FISSI</i>	€ 3.184.459,00
<i>COSTI VARIABILI</i>	€ 7.356.414,00

Rilevato che

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- per l'anno 2023, la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, necessaria ad assicurare la copertura dell'importo di € **10.540.873,00**, può essere stabilita sulla base dei seguenti criteri:

COSTI FISSI

- 50% a carico delle utenze domestiche;
- 50% a carico delle utenze non domestiche;

COSTI VARIABILI

50,00% a carico delle utenze domestiche;
50,00% a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 26.05.2022, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2022;

Tutto ciò premesso,

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2023**, di cui all'**Allegato C**) relativa alle utenze domestiche e all'**Allegato D**) relativa alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "... *In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 151 e l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, che fissano al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "*775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.*";

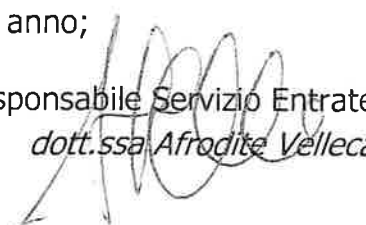
Considerato che

- in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali del 18 aprile 2023 è stato dato parere favorevole al differimento al 31 maggio 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2023 degli Enti Locali;
- l'articolo 3, comma 5 quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n° 22, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n° 15, a mente del quale *"...a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n° 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascuna anno ..."*;
- la proroga del termine di approvazione del bilancio comporta anche la proroga del termine per approvare le tariffe Tari, visto che il comma 5 quinquies, sopra richiamato, specifica che nell'ipotesi in cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n° 147 e l'art. 19, comma 7, del .Lgs. 504/1992, novellato dall'art. 38 *bis* del D.L. 26 ottobre 2019, n° 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"...è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi della legge vigente in materia ..."*

Richiamate le modifiche apportate dall'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni con la Legge 28 giugno 2019 n° 58, di disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari adottate dagli Enti Locali in materia tributaria, che sostituisce l'art. 13 comma 15) del D.L. n° 201 del 2011, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n° 2014, secondo cui *"a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale..."* ed acquistano efficacia a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, ed a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Il Funzionario Responsabile Servizio Entrate
dott.ssa Afrodite Velleca



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL DIRIGENTE SETTORE 2

Vista la relazione illustrativa e ritenuto di farla propria;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 26.05.2022 con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 7 della Deliberazione n° 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR – 2 di Arera, è stato validato il Piano Economico e Finanziario 2022 – 2025;

Dato atto

- del Piano Economico Finanziario 2022 – 2025, approvato e validato con determinazione del Direttore Generale Ambito Territoriale Ottimale Napoli 3 (ATO NA3) n° 67 del 05.05.2022, e redatto secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR – 2);
- dei costi di gestione e del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, che ammontano, per l' anno 2023, ad € **10.540.873,00**, e così ripartiti:

<i>COSTI FISSI</i>	€ 3.184.459,00
<i>COSTI VARIABILI</i>	€ 7.356.414,00

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott.ssa Carolina Iovino nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 24.02.2023, per la temporanea Amministrazione dell'Ente, fino all' insediamento degli organi ordinari a norma di legge, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale

- 1) di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2022-2025, così come validato ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 7 della Deliberazione n° 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR – 2 di ARERA, con la Delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 26.05.2022;
- 2) di prendere atto dei costi di gestione e del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, che ammontano per l' anno 2023 ad € **10.540.873,00**, e così ripartiti:

<i>COSTI FISSI</i>	€ 3.184.459,00
--------------------	----------------

COSTI VARIABILI

€ 7.356.414,00

- 3) di approvare, **per l' anno 2023**, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano, rispettivamente sotto la lettera C) e D) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (ka, kb, kc, kd), applicati, dando atto in via previsionale, che viene assicurata la copertura integrale del costo del servizio, quale risulta al punto sub 1);
- 4) di stabilire ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento TARI le seguenti agevolazioni sulla quota variabile della tariffa del tributo:
- a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 25%;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 25%;
 - c. riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia

il cui costo viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013

Il Dirigente del Settore 2
dott.ssa M. Rachela Di Gregorio



[illegible]

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 67 del 05/05/2022

Oggetto: *Approvazione proposta di predisposizione del Piano Economico Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per il quadriennio 2022-2025 da presentare all'ARERA ai fini dell'approvazione definitiva (delibera ARERA n. 363/2021/R/rif). – Validazione del piano economico finanziario del Comune di Pomigliano d'Arco secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2) dall'Ente Territorialmente Competente (ETC).*

PREMESSO CHE

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce **l'Ambito Territoriale Ottimale Napoli 3** per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Napoli, al quale partecipano obbligatoriamente 59 Comuni il cui territorio è compreso nella circoscrizione territoriale dell'Ente d'Ambito;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Napoli è istituito, fra gli altri, **l'ATO Napoli 3**, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Napoli 3, con Deliberazione n.10 del 07 agosto 2018, ha nominato il dott. Enrico Angelone, Direttore Generale dell'EDA Napoli 3;

VISTO l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che “*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*” ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*”;

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire “*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]*”;

RILEVATO CHE l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- All'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:

1. la ricezione del PEF “*grezzo*” da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'*Allegato A* alla deliberazione ARERA n.363/2021);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della “*proposta tariffaria*” (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4* della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della “*proposta tariffaria*” corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle “pertinenti determinazioni” (cioè dall'approvazione in sede locale).

CONSIDERATO CHE

- all'art. 7.1) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è previsto che *“ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR-2), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente”*;

- all'art. 7.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è fissato che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento *“la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente”* fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore;

- all'art. 7.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che, ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, l'Ente territorialmente competente *“assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità:*

a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025”;

b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti”;

- all'art. 7.6) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che *la trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5 avviene da parte dell'ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022*;

Vista *“Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)”*;

DATO ATTO CHE

- l'EDA Napoli 3 , Ente Territorialmente Competente (ETC), ha acquisito agli atti la seguente

- nel mese di febbraio 2022, lo scrivente EdA, in collaborazione con l'associazione ANCI Campania e gli altri Enti d'Ambito della Regione Campania, ha organizzato un Webinar Live gratuito sulla Nuova Regolazione ARERA nel settore dei rifiuti urbani e il nuovo metodo tariffario – MTR-2, in collaborazione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", cui hanno partecipato sia i Comuni che alcuni soggetti gestori.

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 6.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 *"è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2"*;
- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

VISTI E RICHIAMATI:

- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.;
- la Deliberazione ARERA n. 238/2020;
- la Deliberazione ARERA n.363/2021;
- la Determinazione ARERA n. 2/2021;

avendo verificato la coerenza regolatoria degli atti

DETERMINA

- 1) **di considerare** il documento istruttorio sopra riportato parte integrante del presente provvedimento;
- 2) **di validare** il *piano economico finanziario* 2022-2025 per la determinazione della tariffa del Comune di Pomigliano d'Arco nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021
- 3) **di prendere atto**, che le componenti a conguaglio riferite alle annualità pregresse sono pari a
- $RC_{totTV,2022} = € 237.880$ e $RC_{totTF,2022} = € 5.524$;

CITTÁ DI POMIGLIANO D'ARCO

TARIFFE TARI 2023

UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE	Ka	Quota fissa	Kb	Quota variabile
Domestica 1 componente	0,81	0.7796	1,1	206.9093
Domestica 2 componenti	0,94	0.8967	1,8	309,6052
Domestica 3 componenti	1,02	0.9687	2	338,9468
Domestica 4 componenti	1,09	1.0318	2,2	368,2885
Domestica 5 componenti	1,1	1.0408	2,5	412,3011
Domestica 6 componenti e più	1,06	1.0047	3	485,6553

ALLEGATO D**CITTÁ DI POMIGLIANO D'ARCO****TARIFE TARI 2023 - UTENZE NON DOMESTICHE**

Tariffa	Kc	QF calcolata	Kd	QV calcolata	Tariffa annua
N01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	1,9874	4	3,5771	5,5645
N02 Cinematografi e teatri	0,33	1,5484	2,9	2,6872	4,2356
N03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	1,6582	3,55	3,2131	4,8713
N04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	2,6459	5,53	4,8149	7,4608
N06 Esposizioni, autosaloni	0,34	1,5850	4,04	3,6095	5,1945
N07 Alberghi con ristorante	1,01	4,0361	8,92	7,5574	11,5935
N08 Alberghi senza ristorante	0,85	3,4507	7,5	6,4087	9,8594
N09 Case di cura e riposo	1,09	4,3287	9,62	8,1238	12,4525
N11 Uffici, agenzie, studi professionali	1,17	4,6214	10,3	8,674	13,2954
N12/20 Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali	0,79	3,2312	6,93	5,9475	9,1787
N13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,85	3,4507	7,5	6,4087	9,8594
N14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,5	5,8287	8,88	7,5251	13,3538
N15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91	3,6702	6,45	5,5592	9,2294
N17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	4,6946	10,45	8,7953	13,4899
N18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,91	3,6702	6,8	5,8424	9,5126
N19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,15	4,5482	8,02	6,8293	11,3775
N20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,94	3,7800	5,58	4,8554	8,6354
N21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,69	2,8654	6,06	5,2437	8,1091
N22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,4	12,7796	28	22,9933	35,7729
N23 Mense, birrerie, amburgherie	2,55	9,6700	21,4	17,6539	27,3239
N24 Bar, caffè, pasticceria	2,56	9,7065	21,5	17,7348	27,4413
N25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,44	9,2675	13,7	11,4246	20,6921
N27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,5	13,1455	35	28,6564	41,8019
N30 Discoteche, night club	1,91	7,3287	16,8	13,9325	21,2612

CITTA' POMIGLIANO D'ARCO
(Città Metropolitana di Napoli)

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 E APPROVAZIONE
DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L' ANNO 2023**

PARERI di cui all'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm.ii.

A) IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

Lì, 28/04/2023

IL DIRIGENTE
Dott. M. Rachela Di Gregorio

B) IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Lì, 28/04/2023

IL DIRIGENTE
Dott. M. Rachela Di Gregorio

PARERE DI CONFORMITÀ, RESO AI SENSI DELL'ARTICOLO 97 DEL D. LGS. 267/2000

Lì, 08/05/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Matilde Esposito



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Verbale n.13 del 02.05.2023

Oggetto: Parere sulla proposta di approvazione del regolamento sulla disciplina della tassa sui rifiuti e delibera di approvazione delle tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2023.

Premesso che l'organo di Revisione Economico Finanziario ha preso atto della documentazione ricevuta a mezzo *pec* in data 20.04.2023 relativa alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente per oggetto "*approvazione regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari) ai sensi della deliberazione ARERA 15/2022 del 18.10.2022*", e della documentazione ricevuta a mezzo *pec* del 29.04.2023 avente ad oggetto "*approvazione tariffe sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023*" al fine di rendere i prescritti pareri obbligatori in merito;

Premesso altresì che l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Preso atto dell'art. 3, comma 5 *quinques* del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, in base al quale "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*";

Considerato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato inizialmente differito ai sensi dell'art. 1 comma 775 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 al 30 aprile 2023 e che tale termine è stato ulteriormente prorogato alla data del 31.05.2023;

Visto:

- l'articolo 13 comma 5-bis L. 25/2022 di conversione del D.L. 4/2022 "Sostegni-ter" che prevede che "in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile";
- il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per gli anni 2022-2025 predisposto e validato dal Direttore Generale dell'Ambito Territoriale Ottimale Napoli 3 (ATO NA3) N° 67 DEL 05.05.2022 secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR- 2) allegato B e approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 32 del 26.05.2022;
- la proposta di Delibera del Commissario Straordinario avente ad oggetto "*Approvazione tariffe per la Tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2023*" con la quale, per l'appunto, si propone di determinare le tariffe in maniera tale da garantire entrate tese alla copertura totale della spesa indicata nel PEF nella misura complessiva di € 10.540.873,00;

Rilevato che con la citata proposta di deliberazione si intendono apportare modifiche al Regolamento concernenti le seguenti fattispecie:

1. dichiarazione di inizio, variazione e cessazione;
2. la presentazione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni e rettifica degli importi addebitati;
3. la rateizzazione del tributo;
4. i rimborsi.

Atteso che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario / Responsabile economico finanziario;

Rilevato che il regolamento che si intende approvare con la deliberazione di cui alla presente proposta produce effetti con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

Verificato:

- l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali;
- che le modifiche apportate al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale in data

28.07.2021 n. 38 consentono il mantenimento:

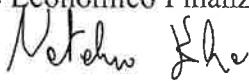
- il rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- il rispetto del requisito della **completezza**;
- il rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- **la coerenza** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

Tutto quanto in premessa e per quanto di competenza,

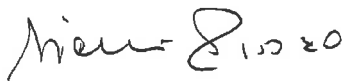
esprime parere favorevole sulle proposte di deliberazione del Commissario Straordinario avente per oggetto: "l'approvazione del regolamento della disciplina della tassa sui rifiuti" e "l'approvazione delle tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2023" e raccomanda il rispetto dei tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria

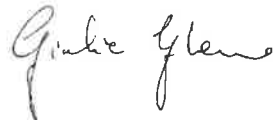
Dott. Elia Natalino



Dott. Prisco Giovanni



Dott.ssa Giordano Giulia



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L' ANNO 2023**

Richiamato il coordinato disposto di cui al vigente art. 13. Comma 15 e comma 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il D.Lgs. n° 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnico/contabile, espressi ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 allegati al presente atto;

Acquisito il parere favorevole di conformità espresso ai sensi dell' art. 97 del D.Lgs. n° 267/2000 espresso dal Segretario Generale allegato al presente atto;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000

DELIBERA

- 1) di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2022-2025, così come validato ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 7 della Deliberazione n° 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR – 2 di ARERA, con la Delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 26.05.2022;
- 2) di prendere atto dei costi di gestione e del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, che ammontano, per l' anno 2023, ad € **10.540.873,00**, e così ripartiti:

<i>COSTI FISSI</i>	€ 3.184.459,00
<i>COSTI VARIABILI</i>	€ 7.356.414,00

- 3) di approvare, **per l'anno 2023**, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano, rispettivamente sotto la lettera C) e D) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (ka, kb, kc, kd), applicati, dando atto in via previsionale, che viene assicurata la copertura integrale del costo del servizio, quale risulta al punto sub 2);
- 4) di stabilire ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento TARI le seguenti agevolazioni sulla quota variabile della tariffa del tributo:
- a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 25%;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 25%
 - c. riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia

il cui costo viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013

- di demandare il Funzionario del Servizio Entrate del Comune di Pomigliano d'Arco di provvedere ad inviare nei termini di legge, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la sua pubblicazione, secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle Economie e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022 – 2025 E APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023.**

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene sottoscritto come segue:

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Carolina Iovino



Il Segretario Generale
Dott.ssa Mariide Esposito



CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO **(Città Metropolitana di Napoli)**

Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 08/05/2023

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022 – 2025 E APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affisa all'albo pretorio comunale il giorno 09/05/2023 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pomigliano d'Arco, lì 09/05/2023



Il Dirigente Affari Generali
dott.ssa Gelsomina Romano



CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO **(Città Metropolitana di Napoli)**

Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 08/05/2023

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022 – 2025 E APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023.**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- ☒ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva
- ☐ Diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 134 com.3 del T.U.E.L decorsi i dieci giorni della pubblicazione in albo pretorio.

Pomigliano d'Arco, li 09/05/2023



Il Dirigente Affari Generali
dott.ssa Gelsomina Romano



CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO **(Città Metropolitana di Napoli)**

Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 08/05/2023

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022 – 2025 E APPROVAZIONE DELLE
TARIFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023.**

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale

Pomigliano d'Arco, li 09/05/2023



Il Dirigente Affari Generali
dott.ssa Gelsomina Romano